



**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO
DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO
(Corso di studio del Collegio di Governance dell'emergenza)**

1. MODALITÀ DI CANDIDATURA.

Gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in *Governance* dell'emergenza che intendono candidarsi per prendere parte al programma Erasmus+ o ad altri programmi di mobilità studentesca debbono rispettare le procedure previste nei bandi di mobilità internazionale pubblicati sul sito web di Ateneo (cfr. <http://www.univr.it/international>).

2. SELEZIONE.

Per quanto riguarda il programma Erasmus+, la selezione viene effettuata da apposita Commissione di Dipartimento presieduta dal Delegato per l'Internazionalizzazione e i cui componenti vengono nominati annualmente dal Consiglio di Dipartimento in rappresentanza dei singoli Corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso. Tale Commissione redige una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e provvede all'assegnazione della sede di destinazione in base alle preferenze espresse (in scala gerarchica decrescente) dai candidati. Il numero delle preferenze che ciascuno studente può esprimere è deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.

I parametri di valutazione del merito per la carriera accademica saranno calcolati sulla base dei dati presenti in ESSE3 alla data di scadenza del Bando annuale.

La competenza linguistica dello studente viene adottata come criterio di preferenza solo in ipotesi di parità di merito.

3. COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL LEARNING AGREEMENT.

Lo studente outgoing partecipante a programmi di mobilità studentesca presenta per l'approvazione, il Learning Agreement che consiste nel progetto di formazione all'estero indicativo delle attività formative di cui si domanda il riconoscimento di equipollenza. Lo studente carica in ESSE3 il Learning Agreement; quest'ultimo, visionabile dal Delegato all'internazionalizzazione di dipartimento, sarà quindi sottoposto per l'approvazione di quest'ultimo, sentito, il docente referente per l'Internazionalizzazione nominato dal Collegio.

La scelta da parte dello studente delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel CdS di appartenenza, va effettuata di modo che esse, nel loro complesso, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del proprio CdS e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum per un numero di crediti equivalente. Non è, pertanto, da ricercarsi l'esatta equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni, la corrispondenza univoca dei crediti, tra le singole attività formative delle due università (ossia la Receiving Institution e la Sending Institution), essendo solo necessario, da un lato, che sussista corrispondenza, per numero totale di cfu, tra le due liste di corsi considerate nel loro complesso e, dall'altro, che la singola attività di cui si richiede il riconoscimento presso la Sending Institution trovi nel piano di studi di mobilità una o più attività tendenzialmente, anche se solo parzialmente, omogenee per area tematica.

Il Delegato per l'Internazionalizzazione di Dipartimento conferma il Learning Agreement in ESSE3 dopo aver valutato la documentazione allegata (Carriera dello studente e Learning Agreement) non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.

4. MOBILITÀ ALL'ESTERO PER TESI.

Gli studenti che durante il periodo di mobilità intendono effettuare ricerche ai fini della stesura della tesi indicano tale attività nel Learning Agreement mediante la dicitura "Ricerca tesi" specificando il nominativo di un docente della sede partner. Il docente indicato svolgerà il ruolo di tutor e seguirà lo studente nella raccolta di materiale documentario e/o bibliografico.

COLLEGIO DI GOVERNANCE DELL'EMERGENZA

Via C. Montanari, 9 – 37122 Verona | T: +39 045 8028851-42-64-65-72

didattica.giurisprudenza@ateneo.univr.it

P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234



Agli studenti iscritti al 2° anno del CdS è altresì consentito utilizzare il programma Erasmus+ tirocinio anche per lo svolgimento di attività di tirocinio strettamente connesse alla preparazione della tesi di laurea.

Al termine del soggiorno rilascerà apposita certificazione contenente l'indicazione dei cfu ritenuti corrispondenti all'attività svolta dallo studente. Tali cfu non possono mai corrispondere alla totalità dei crediti acquisibili (18 cfu).

5. MODIFICHE AL LEARNING AGREEMENT

Il Learning Agreement, per esigenze oggettive sopravvenute, è suscettibile di essere modificato entro 30 giorni dall'inizio del soggiorno all'estero e per una sola volta. Tuttavia, ove la durata del soggiorno all'estero sia di due semestri (e ciò anche a seguito di prolungamento), è consentita una seconda modifica, da chiedersi entro 30 giorni dall'inizio del secondo semestre.

Ai fini della modifica del Learning Agreement, lo studente compila la seconda pagina del modulo *Changes to original proposed study programme/Learning Agreement*: tale modifica va quindi sottoposta all'approvazione della Receiving Institution e della Sending Institution.

Le modifiche del Learning Agreement seguono lo stesso iter procedurale previsto per l'approvazione iniziale.

6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E DEL PERIODO ERASMUS.

Si rinvia a quanto stabilito all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale.

I crediti conseguiti in esubero vengono riconosciuti in TAF D.

Per tutte le sedi extraeuropee, qualora il sistema utilizzato non sia direttamente riconducibile al sistema ECTS o altrimenti quantificabile, trova applicazione in via residuale il rapporto credito/ore previsto dal CdS.

Qualora inoltre vi sia la necessità di elaborare un sistema di conversione in trentesimi, viene applicata, ove sia prevista dalla sede estera una scala numerica, la formula indicata dal CIMEA – Fondazione RUI:

$$VI = \frac{VE - VEmn}{(VEmx - VEmn)} \times 12 + 18$$

VI = voto italiano da calcolare

VE = voto estero da convertire

VEmn = valore minimo della scala estera

VEmx = valore massimo della scala estera

12 è la differenza tra il Vmx e il Vmn della scala italiana (30-18) e 18 è il Vmn della medesima scala

7. RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO.

Al ritorno dal periodo di studi all'estero lo studente deve presentare entro 30 giorni all'U.O. Mobilità Internazionale in originale i documenti specificati nella "Guida dello Studente in partenza" (cfr. *sub* 8). Ai fini del riconoscimento delle attività formative valutate positivamente presso la Receiving Institution, lo studente presenta apposita richiesta (completa di Learning Agreement e Transcript of Records) all'U.O. Didattica Studenti Giurisprudenza che provvede a sottoporla, ai fini dell'approvazione, al Collegio didattico. Per ulteriori indicazioni di carattere generale si rimanda alla "Guida dello Studente in partenza" testé citata.

L'equipollenza dell'esame superato presso la Receiving Institution è concessa solo per intero e non sono previste integrazioni. Se l'esame estero ha un numero di ECTS pari a quello per il quale si richiede l'equipollenza l'esame è automaticamente riconosciuto per intero con eguale voto. Ove ad



un esame italiano corrispondano due o più attività formative straniere, il voto di ciascuna di esse contribuirà proporzionalmente alla determinazione del voto unitario complessivo.

Il riconoscimento dell'esame e la conversione dei voti da ECTS a voti in trentesimi avviene sulla base della tabella generale di conversione.

8. GUIDA DELLO STUDENTE IN PARTENZA.

Per quanto riguarda le procedure di carattere generale (prolungamento, interruzione del soggiorno, rinuncia, passaggio ad un diverso Corso di Studi), nonché per quanto non specificato nelle presenti linee guida si rimanda alla "Guida dello studente in partenza" e al "Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale" disponibili online.

9. FREE MOVER.

Lo studente che intenda trascorrere uno o più semestri presso un'università o un'istituzione straniera di propria iniziativa e a proprie spese (ossia al di fuori dei programmi di mobilità di Ateneo), per ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero dovrà, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di partenza prevista, sottoporre al docente referente per l'Internazionalizzazione nominato dal Collegio un Programma di studio contenente gli esami di cui chiede il riconoscimento. Il Programma di studio, sottoscritto dal Delegato all'Internazionalizzazione del Dipartimento, va quindi sottoposto per l'approvazione al Collegio Didattico prima della partenza dello studente. Ogni altro adempimento è a carico esclusivo dello studente.

10. SHORT TERM MOBILITY.

Il Bando Short Term Mobility riguarda l'assegnazione di contributi per mobilità studentesca internazionale di breve durata (minimo 3 giorni – massimo 30 giorni) finalizzato all'ottenimento di crediti formativi universitari riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale (primo o secondo anno).

Lo studente che intenda partecipare a tale programma di mobilità, per ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero dovrà nei tempi e modi previsti dall'Ateneo sottoporre al Presidente del Collegio o a suo delegato un Programma di studio (Learning Agreement) contenente le attività formative di cui chiede il riconoscimento e sottoscritto dal Presidente del Collegio o da suo delegato. I crediti formativi universitari conseguiti nell'ambito del Bando Short Term Mobility sono riconoscibili solo tra le attività formative a scelta dello studente (tipologia D) o tra le altre attività formative (tipologia F) e inseriti nel piano degli studi dello studente (non in esubero).